



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 40 DEL 15/05/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Columns Energy - Impianto AEPV 27 - PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico denominato "Impianto AEPV27" di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MW ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

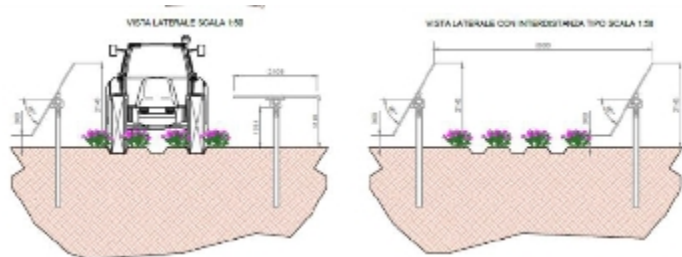
Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 20843 del 22/06/2021 la società proponente Columns Energy srl (Via Via Fiori Oscuri n. 13 – 20100 – Milano - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrovoltaico denominato "Impianto AEPV27" di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MW ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21801 del 30/06/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adequatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 22153 del 02/07/2021;
 - o ENAC – nota prot. n. 74572 del 02/07/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 12109 del 06/07/2021;
 - o AQP – nota prot. n. 44289 del 07/07/2021;
 - o Marina Militare – nota prot. n. 22595 del 07/07/2021;

- FSE – nota prot. n. 692 del 07/07/2021;
- MISE Div III – da ultimo nota in atti al prot. n. 29923 del 17/09/2021;
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 11116 del 19/07/2021;
- RFI – nota prot. n. 35 del 19/07/2021;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 6800 del 28/07/2021;
- SNAM – nota prot. n. 275 del 29/07/2021;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 11753 del 30/07/2021;
- Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – nota prot. n. 9325 del 02/08/2021;
- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 26314 del 24/11/2021;
- Aeronautica Militare – nota prot. n. 57950 del 10/12/2021;
- MISE Divisione X – nota prot. n. 2226 del 24/01/2022;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 34956 del 02/11/2021 ha chiesto la sospensione del procedimento in parola; successivamente con nota in atti al prot. n. 7745 del 08/03/2022 ha chiesto la riattivazione del procedimento;
- con nota prot. n. 7911 del 09/03/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 8265 del 11/03/2022 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 11915 del 12/04/2022, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori ed ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- il proponente con note in atti al prot. n. 13594 del 02/05/2022 e prot. n. 16596 del 25/05/2022 ha chiesto una proroga per il riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati;
- da ultimo con nota in atti al prot. n. 18777 del 13/06/2022 il proponente ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dalla Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 18919 del 14/06/2022 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione; come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22746 del 14/07/2022, la Conferenza di Servizi ha deciso di *assegnare il termine di trenta giorni al proponente per poter dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati con particolare riferimento ai pareri resi da: Servizio Energia, Servizio Agricoltura e ARPA;*
- con la medesima nota prot. n. 22746 del 14/07/2022 veniva rinviata al 16/09/2022 la Seduta della Conferenza di Servizi e successivamente con nota prot. n. 27855 del 07/09/2022 la stessa veniva rinviata al 04/10/2022;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 31346 del 06/10/2022 la Conferenza di Servizi decideva di rinviare i propri lavori al 11/11/2022 nell'ambito della quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36779 del 18/11/2022, la Conferenza ha deciso di *poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*

- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
- Aeronautica Militare – nota prot. n. 4824 del 31/01/2022;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 5079 del 21/03/2022;
- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 4812 del 24/03/2022;
- Consorzio Speciale per la Bonifica d'Arneo – nota prot. n. 3162 del 29/03/2022;
- ARPA – nota prot. n. 22159 del 30/03/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia -nota prot. n. 6002 del 31/03/2022;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 37088 del 01/04/2022;
- Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 6383 del 15/04/2022;
- TERNA – nota in atti al prot. n. 15934 del 19/05/2022;
- Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 40193 del 06/07/2022;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5960 del 11/07/2022;
- ARPA – nota prot. n. 74641 del 02/11/2022;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 17068 del 11/11/2022;
- Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35776 del 11/11/2022;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
 - ha preso atto che:
 - per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo). Nella rotazione colturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succede alla coltura principale e precede le miglioratrici (leguminose). Le coltivazioni da effettuare riguardano le seguenti colture: Aglio (*Allium sativum*, L. 175), Cece, Lenticchia, maggese;
 - il progetto di impianto agrovoltico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici. Di contro l'attività agricola non viene descritta in modo organico e particolareggiata con riferimento alle varie fasi colturali. A conferma di ciò si richiama la dichiarazione riportata in atti con cui il proponente medesimo prevede che per quanto riguarda *le attività concernenti le operazioni colturali, la committente farà ricorso a personale specializzato nel settore agricolo che opera in conto terzi*. A ciò si aggiunga che il proponente in questione non è attivo nel settore agricolo ma soltanto nel settore delle energie rinnovabili;
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi, Soprintendenza, Servizio Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 12119 del 06/04/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
 - dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico nel comune di Brindisi (BR), della potenza stimata in immissione di 5,99MW e potenza moduli pari a 6,60 MWp,;
 - il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa su terreni siti in contrada MASSERIA SCORSONARA del Comune di Brindisi distinto catastalmente al FG. 183 Particelle 250, 251, 116, 201, 391, 392, 109, 346, 118, 117, 202, 120, 110 di cui il proponente ha acquisito diritto di superficie con contratto preliminare registrato;
 - in relazione alla proposta agro voltaica dalla documentazione prodotta si evince che per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo). Nella rotazione culturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succede alla coltura principale e precede le miglioratrici



(leguminose). Le coltivazioni da effettuare sono: Aglio (*Allium sativum*, L. 175), Cece, Lenticchia, maggese.

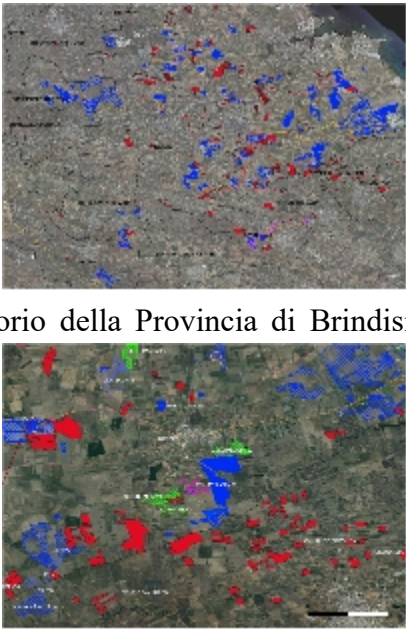
Si prevedono misure di mitigazione oltre che un intervento di imboschimento.

L'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione in tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e nelle superfici residue all'impianto, pertanto dagli elaborati di progetto si desumono le seguenti superfici complessive:

- ✓ Area totale campo fotovoltaico: 12,75 Ha circa;
- ✓ Area captante moduli fotovoltaici 3,40 Ha circa
- ✓ Area linea e strade 0,70 Ha circa
- ✓ Area per agrovoltaico 8,35 Ha circa

Il proponente ritiene che le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
 - la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
 - allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;
- 
- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 74641 del 02/11/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;

- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 5960 del 11/07/2022, ritiene che il progetto per l'“Impianto "agrovoltaico" denominato "Impianto AEPV27", della potenza nominale pari a 5,99 MW da realizzarsi nel comune di Brindisi.”, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito “La campagna brindisina”; esprime parere non favorevole per l'intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della “**Campagna brindisina**”;
 - l'intervento non presenta significative interferenze dirette con le componenti di paesaggio individuate dal PPTR, il contesto paesaggistico in cui ricade si presenta ricco di numerose componenti paesaggistiche (beni ed ulteriori contesti) presenti nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento come elencato nel paragrafo ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO;
 - **l'intervento sia in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità** della relativa Scheda d'Ambito. In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
 - con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si evidenzia che l'impianto fotovoltaico è situato a circa 500 e 800 m dal “Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R” e da “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” rispettivamente dei canali “Foggia di Rau” e “Canale Il Siedi”; l'impianto, posto in stretta intervisibilità con i predetti UCP, sminuisce i valori paesaggistici dell'area di rispetto e degli stessi canali;
 - detto impianto fotovoltaico, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali e dei canali di bonifica, per caratteristiche geometriche e localizzative contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali; riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali ed, in particolare, alle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, il progetto pregiudica le aree annesse alle “Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali” della Riserva naturale regionale orientata di “Bosco di Santa Teresa e dei Lucci” e compromette le aree nelle quali attivare invece, continuità ed integrazione territoriale al fine di evitare impatti negativi come interruzioni di visuali, di continuità ecologica e frammentazione di habitat;
 - il perimetro nord-ovest dell'impianto fotovoltaico non interferisce con le suddette componenti, ma la criticità che ne deriva è l'interruzione degli ecosistemi, importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, che non sono assicurati dalla continuità e integrazione della riserva con aree contermini di particolare attenzione paesaggistica
 - con riferimento alle componenti Componenti culturali-insediative i diversi segni della Testimonianza della stratificazione insediativa come Masseria Monia, Masseria San Paolo, Masseria Terra Rossa, Masseria Bardi Nuovi, Masseria Scorsonara, Masseria Bardi Vecchi, Masseria Angelini, Masseria Maramonte, Masseria Santa Teresa Nuova, Masseria Colemi evidenziano la specificità produttiva del territorio, vocata alla produzione agricola; il rapporto di intervisibilità tra impianto, così come progettato, masserie e aree naturalistiche contribuisce a sminuire i valori paesaggistici delle aree tutelate e ad interrompere le regole di riproducibilità e quei delicati equilibri che si sono consolidati nel tempo;

- con riferimento alle Componenti dei Paesaggi Agrari, il progetto si inserisce in un brano di paesaggio rurale in cui le caratteristiche della piana brindisina sono esaltate. Questo paesaggio era un tempo caratterizzato da un vasto latifondo che partendo dalla frazione di Tukuran seguiva il Canale Foggia di RAU, la Masseria Colemi e perimetrava, a sud, le aree delle Masserie Maramonte e Bardi Nuovi, e ad est quella della Masseria Bardi Vecchi. L'area attualmente caratterizzata, lungo la SP 79, da appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork di colture orticole, oliveti a sesto regolare e diversi alberi a contornano di fondi agrari, cambia coltura nelle aree intorno alle due masserie Bardi caratterizzate da ampie distese di grano; l'inserimento di un elemento incoerente mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole; l'intervento proposto difatti costituisce una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati;
- con riferimento alle Componenti dei valori percettivi si rappresenta che l'impianto è direttamente percepibile dalla SP 79, dalla quale le visioni risentirebbero non solo della presenza dell'impianto (con pannelli alti m 2,80) e dell'elettrodotto aereo ma anche delle notevoli schermature e recinzioni di tipo industriale (alte complessivamente m 2,00), ritenute non compatibili con il contesto rurale di riferimento. Le mitigazioni proposte, con siepe di specie autoctone e con l'eventuale rimboschimento, pur rendendo a tratti non visibili l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione e ostruzione delle ampie visuali oramai consolidate;
- le caratteristiche dimensionali, con impegno territoriale di circa 15 ettari (grande un terzo del vicino quartiere brindisino di "Tukuran"), producono effetti negativi sulle componenti strutturanti del paesaggio interessato. Il progetto, non tiene conto dell'integrità delle trame e dei mosaici colturali esistenti; più in generale non considera i paesaggi rurali caratterizzanti, al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici. Tra i fattori di rischio dell'elemento strutturante del "mosaico colturale" della figura territoriale "La campagna brindisina" il PPTR, come suddetto, individua "la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici";
- il piano colturale proposto inserito in una estesa ed impattante area fotovoltaica risulta del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali e non facendo parte della storia del paesaggio pugliese, rappresenta un intervento che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico;
- l'impianto progettato, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola non infrastrutturata che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza diversi impianti di cui uno a soli 250 m a sud-ovest dal sito di intervento. Il cumulo degli impatti determina ulteriore artificializzazione e ulteriore frammentazione delle componenti e delle relazioni funzionali, visive culturali, simboliche ed ecologiche interessate;
- il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 40193 del 06/07/2021, esprime parere non favorevole in ragione dell'espianto di specie sottoposte al riconoscimento di denominazione;
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 37088 del 01/04/2022 esprime parere non favorevole in ragione del fatto che le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** con nota prot. n. 17068 del 11/11/2022 considerato che la presenza dell'impianto agrovoltaiico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, si ritiene che

l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e pertanto si esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:

- si ritiene che l'intervento in esame, posto a soli 280 m di distanza dai resti dell'insediamento di età romana e medievale individuato presso Masseria Colemi, presenti il rischio di intaccare tratti di viabilità antica ed eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo;
- il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR;
- la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza. Si segnala in proposito la presenza di due impianti di dimensioni molto consistenti, ognuno di superficie paragonabile alla superficie complessiva dell'impianto di progetto, ubicati a sud dello stesso, nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, in direzione sudest, di dimensioni minori. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
- l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;
- le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
- il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;
- la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio;
- tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboschimento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Considerato altresì che:

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaiici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
 - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Risultano indefinite la gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- quanto riportato da ARPA in merito alla mancata qualificazione dell'impianto come "agrovoltaiico", risulta apodittico e quindi riportato in toni dogmatici, senza dimostrazione e senza sostegno di prove;
- ARPA si è limitata a un riscontro chiaramente tautologico che non reca alcuna sostanziale risposta motivata alle integrazioni fornite dalla Società, sintomo di una preconcepita e ingiustificata contrarietà all'intervento;
- la giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che la disciplina regionale in materia di impatto cumulativo non trova applicazione in relazione agli impianti agro-voltaiici (come quello di progetto, rinviandosi sul punto alla relazione agronomia agli atti) trattandosi di una categoria progettuale differente rispetto al tradizionale fotovoltaico a terra (cfr., da ultimo, TAR Bari sent. n. 568/2022, secondo cui "non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrovoltaiico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico"");
- risulta del tutto evidente la volontà aziendale di ridurre al minimo l'uso del suolo e permettere una continuità delle attività precedentemente sviluppate sui terreni dell'impianto, così come riportato nella definizione di "impianto agrovoltaiico";
- buona parte dei terreni agricoli delle particelle interessate dall'impianto sono, da anni, in uno stato di abbandono colturale, con grave nocumento per le perdite delle componenti azotate dell'area del top soil e con conseguente incipienza dei processi di desertificazione;
- Il ripristino, con "no tillage", delle coltivazioni agricole all'interno dell'impianto agrovoltaiico proposto è da considerare del tutto positivo in quanto l'area dell'intervento, oggi in stato di parziale abbandono, torna a produrre coltivazioni agricole all'interno dell'impianto proposto ed in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività;

- l'impianto, pur essendo stato progettato due anni prima delle LL.GG. del Ministero, circa la realizzazione degli "impianti agrivoltaici", risponde pienamente ai "criteri" di valutazione e correttamente è definibile come "impianto agrivoltaico".

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente accertato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;

- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la *“disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
 3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36779 del 18/11/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 12119 del 06/04/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all’utilizzazione delle aree agricole dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, Comune, Soprintendenza, Servizio Agricoltura e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all’istanza presentata dalla Columns Energy srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella

determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *"impianto agrovoltaiico denominato "Impianto AEPV27" di potenza nominale pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MW ed opere di connessione sito nel territorio di Brindisi"* presentato da Columns Energy srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile dell'Istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 12/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 12/05/2023

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

